

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

***(Politiche dell'Unione europea)***

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: MOLINARI)

Roma, 3 luglio 2013

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale (COM(2013) 260)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso mira a semplificare il quadro normativo vigente in materia di sanità animale, integrando al contempo le attese delle parti interessate in termini di riduzione degli oneri amministrativi e dei costi economici derivanti dall'insorgenza di malattie negli animali;

tenuto conto che l'attuale quadro normativo in materia di sanità animale comprende quasi cinquanta direttive e regolamenti di base e circa quattrocento atti di diritto derivato, quasi tutti adottati prima del 1995, con un'Unione a dodici e quando non erano ancora apparse molte delle malattie oggi presenti sul territorio europeo;

considerato altresì che anche le condizioni degli scambi commerciali sono mutate in modo spesso radicale negli ultimi anni, con un aumento notevole degli scambi di animali e di prodotti di origine animale sia all'interno dell'Unione che con i Paesi terzi, e che la scienza, la tecnologia e il quadro istituzionale hanno subito significative evoluzioni, rendendo pertanto indispensabile un aggiornamento e un ripensamento della materia,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata:

- nell'articolo 43 del TFUE, che costituisce la base per le misure legislative dell'UE in materia di politica agricola comune ed è divenuto base anche per la legislazione veterinaria nella misura in cui la sanità animale è ormai considerata sul piano giuridico parte integrante della PAC;

---

Al Presidente  
della 9<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

- nell'articolo 114 del TFUE, che costituisce la base giuridica per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno e per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in tale settore;
- nell'articolo 168 del TFUE, relativo alla protezione della salute umana da tutto ciò che potrebbe nuocerle, ivi comprese le fonti di pericolo connesse alla sanità animale;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto il valore di un approccio armonizzato a livello dell'Unione è ampiamente riconosciuto per quanto attiene alla capacità sia di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori del settore, sia di rispondere alle crisi che dovessero verificarsi in occasione di focolai di malattie degli animali, mentre gli Stati membri non potrebbero raggiungere risultati analoghi agendo individualmente;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto la normativa in materia di sanità animale si limita a stabilire un quadro generale per la prevenzione, la lotta e l'eradicazione delle malattie degli animali, fondato su regole basate sui risultati e pertanto teso a evitare ogni possibile eccesso di prescrittività. Quanto alle norme che disciplinano gli scambi commerciali, il loro carattere più puntuale e dettagliato è giustificato dalla necessità di ridurre il rischio di pratiche applicative diverse da parte degli operatori e delle autorità competenti, con conseguenti effetti distorsivi della concorrenza e con possibile perdita di coerenza dell'approccio nella lotta alle malattie.

Nel merito, nel ribadire l'importanza e la tempestività della proposta della Commissione europea, si rileva come gli ampi poteri di delega in essa previsti necessitino di un'accurata riflessione in sede di negoziato, con particolare riferimento all'individuazione di un elenco di malattie in ordine di priorità, di cui alla Parte I, Capo 2, che appare per più versi una componente essenziale del regolamento stesso e in quanto tale non demandabile, specie in prima istanza, a un atto di esecuzione.

Si sottolinea infine come la proposta, mirando a incrementare la responsabilità degli operatori e il loro livello di conoscenze di base per l'esecuzione delle proprie attività nel settore della sanità animale, rischia di comportare degli oneri anche significativi per gli operatori stessi, che potrebbero essere opportunamente contenuti con l'introduzione di deroghe e incentivi mirati.

Francesco Molinari